APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 16

Alla parte di proprieta' boschiva della frazione (comune aggregato) di Studena rimasta in territorio italiano viene, a sua volta, attribuito un valore di L. 800.000 che sara' pure compensato alla frazione (comune aggregato) di Studena. La stessa passera' in proprieta' con diritto alla trascrizione tavolare in base a questo accordo senza ulteriore consenso o intervento della frazione iscritta e in esenzione di tasse, bolli e diritti in genere all'Ente, Istituzione o Azienda che provvedera' al compenso.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it